

16/9/2010, Surface Expo, Fiera di Bergamo

L'applicazione della normativa ATEX negli impianti di filtrazione dell'aria

Gianpaolo Giaccone - **BWF**  **FTi**


Principali argomenti:

- Il D. Lgs. 81/08
- Titolo XI del Decreto
- Elaborazione del documento
- Attrezzature di lavoro in atmosfere esplosive
- Recepimento Direttiva ATEX
- D.P.R. 23 marzo 1998 n. 126
- Certificazione ATEX




Il D. Lgs. 81/08:

Tutela della Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro



Titolo XI- protezione da atmosfere esplosive
Recepimento Direttiva Sociale 99/92/CE



TITOLO XI- PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE


Primo step: elaborazione del documento

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Atmosfera esplosiva: prima di tutto prevenire la formazione; poi qualora non sia possibile: evitare l'accensione di atmosfere esplosive, attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione

Necessità quindi di valutare il rischio **art. 290**, secondo gli obblighi generali dell'art 17, comma 1.

In caso di presenza di atmosfere esplosive il ddl **ripartisce in zone** le aree in cui possono formarsi le atmosfere esplosive, secondo quanto contenuto nell'Allegato XLIX, applicando le prescrizioni minime contenute nell'Allegato L.



Secondo step: ATTREZZATURE DI LAVORO da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Art 295 termini di adeguamento: soddisfazione dei requisiti minimi richiesti dall'Allegato L

In particolare la Violazione degli **articoli 290** prevedono **sanzioni penali** ed ammende.

Allegato XLIX:

Classificazione delle aree a rischio esplosione (zona 0, zona 1, zona 2 e zona 20 e zona 21- vedi definizioni)

Riferimenti alle norme tecniche armonizzate EN e CEI

Allegato L: Requisiti minimi richiesti, punto 2.4 riferimento DPR 23 marzo 1998 n 126 e criteri per la scelta degli apparecchi nelle aree classificate.

DPR 23 marzo 1998 n 126, recepimento Direttiva di prodotto 94/9/CE

DPR 23 marzo 1998 n 126, recepimento Direttiva di PRODOTTO 94/9/CE

Direttiva che definisce gli obblighi di chi immette i prodotti sul mercato

Definizione del campo di applicazione:

- a) "**apparecchi**" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una esplosione;
- b) "**sistemi di protezione**", i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera a), la cui funzione e' arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome;
- c) "**componenti**" i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma.

Da Linee Guida definizione di "**ASSIEME**" di apparecchi che costituiscono un'unità funzionale.



Componenti




Sistemi di protezione



Assieme di apparecchi

Unità funzionale



Apparecchi




APPARECCHI- maniche filtranti


- Rispetto dei RES(requisiti essenziali di sicurezza) secondo quanto contenuto nell'Allegato II
- Presunzione di conformità

A seconda della categoria garantire che anche l'apparecchio componente sia Certificato da Organismo Notificato


UNITA' FUNZIONALE (filtro)

- Rispetto dei RES secondo quanto contenuto nell'Allegato II
- Presunzione di conformità
- Marcatura CE
- Procedure di valutazione della Conformità a seconda dei criteri stabiliti dall'Allegato I (Gruppi e Categorie)
- Ricorso ad Organismo Notificato di Certificazione






Per gli ASSIEMI due possibilità:



Tutte le parti sono di provata Conformità



Vi sono le parti prive di Marcatura CE/ Conformità

Ma la valutazione di Conformità deve interessare tutte le parti

Quindi: necessità di estendere la Conformità. Il Fabbricante dell'assieme valuta la globalità delle sue parti



Unità ATEX + apparecchio ATEX = ATEX

Unità ATEX + apparecchio non ATEX = ATEX ma sotto Dichiarazione del Fabbricante (o Impiantista) dell'Unità

Primo caso

Apparecchi conformi che operano in ATEX:

- rispondenza tecnico-legislativa
- profili di responsabilità chiari



PRODUTTORE DI MANICHE



IMPIANTISTA



CONDUTTORE/AZIENDA



Secondo caso:

Apparecchi non conformi che operano in ATEX:

- non rispondenza tecnico-legislativa
- profili di responsabilità non chiari

?????????



PRODUTTORE DI MANICHE



CONDUTTORE/AZIENDA



IMPIANTISTA



Le maniche devono quindi disporre di:

- Dichiarazione di Conformità
- Certificazione EXAM- Organismo Notificato esterno- per dispersione elettrostatica del campione per il materiale filtrante "Ex Charge"

Sanzioni:

Ritiro dal Mercato secondo art. 10 DPR 126/98

Sanzioni dal D. Lgs. 81/08:

Articolo 297 -Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Sanzione penale